

Penale Sent. Sez. 1 Num. 45344 Anno 2019

Presidente: TARDIO ANGELA

Relatore: CAPPUCCIO DANIELE

Data Udiienza: 07/10/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato a MILANO il 11/04/1965

avverso l'ordinanza del 25/02/2019 del TRIBUNALE di VERONA

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 febbraio 2019 il Tribunale di Verona ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di _____ volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, *in executivis*, tra i reati per cui egli è stato condannato:

1) dal Tribunale di Torino con sentenza del 3 marzo 2015, divenuta irrevocabile il 26 maggio 2015, per i reati di truffa, commessi il 22 marzo 2011 ed il 12 maggio 2011;

2) dal Tribunale di Como con sentenza del 17 giugno 2013, divenuta irrevocabile il 3 gennaio 2014, per il reato di truffa, commesso il 30 luglio 2010;

3) dal Tribunale di Brindisi con sentenza del 21 gennaio 2014, divenuta irrevocabile il 23 ottobre 2014, per il reato di truffa, commesso il 10 novembre 2010;

4) dal Tribunale di Macerata con sentenza del 17 ottobre 2014, divenuta irrevocabile il 10 gennaio 2015, per il reato di truffa, commesso il 14 agosto 2010;

5) dal Tribunale di Verona con sentenza del 27 aprile 2015, divenuta irrevocabile il 13 ottobre 2015, per il reato di truffa, commesso il 6 giugno 2010.

2. Il giudice dell'esecuzione ha, in proposito, ritenuto che, a fronte dell'omogeneità dei titoli di reato, tutti connessi alla simulazione della vendita *on line* di telefoni cellulari, e della relativa contiguità temporale delle condotte illecite, contenute nell'arco complessivo di circa undici mesi, si pongano elementi che inducono ad escluderne la riconducibilità ad un unico disegno criminoso ed a ritenere, piuttosto, che i reati commessi da _____ costituiscano espressione di un'abitudine criminale e di ripetute scelte di vita sistematicamente ispirate alla violazione delle regole della civile convivenza.

A tal fine, ha evidenziato che le condotte illecite sono state poste in essere in diverse località, a distanza temporale talora significativa e con modalità operative non costanti, essendo stato il profitto dell'attività illecita incassato, a seconda dei casi, mediante bonifico bancario ovvero versamento su carta *Postepay*, ed aggiunto che l'indeterminatezza *ab origine* dell'individuazione delle vittime dei reati costituisce elemento sintomatico dell'inesistenza di un preventivo programma criminoso.

3. _____ propone, tramite il difensore, avv. _____ corso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione

12
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

escluso la continuazione sulla scorta di elementi non decisivi e trascurando indici di particolare pregnanza, quali la reiterazione delle singole condotte, in numero complessivo di sei, a distanza di poche settimane o, al più, di qualche mese l'una dall'altra e l'irrelevanza — stante le modalità informatiche di commissione dei reati, concretatesi nell'offerta in vendita, da parte di un agente che non aveva necessità di effettuare spostamenti di sorta, dei telefoni cellulari su un unico sito *web* — della loro consumazione in differenti zone del territorio nazionale.

Rileva ulteriormente che, avendo predisposto *ab initio* un meccanismo fraudolento idoneo ad ingannare un numero indeterminato di destinatari, il fatto che le persone offese non siano state preventivamente individuate non è incompatibile con la dedotta unicità del disegno criminoso e che la diversità dei canali utilizzati per il conseguimento del profitto assume, nel contesto considerato, rilevanza trascurabile.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione *ex art. 671 cod. proc. pen.* devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).

Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitudine, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al *favor rei*» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).

La verifica di tale preordinazione — ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate — investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596).

Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).

L'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

3. Ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata, vagliata alla luce dei principi sopra enunciati, non soddisfi i requisiti minimi e indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta dal ricorrente nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen..

Nello specifico, la decisione del tribunale scaligero si palesa illogica già nella parte in cui assegna valenza ostativa all'apprezzamento dell'unicità del disegno criminoso alla consumazione delle truffe in differenti aree del territorio nazionale, connotato che, nel caso in esame, discende dalla peculiare tipologia di attività criminosa piuttosto che dall'estemporaneità dei singoli illeciti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Posto, invero, che tutte le imputazioni attengono a contratti stipulati a seguito di offerte in vendita sul sito «1 _____», la diversità dei luoghi di commissione del reato va messa in relazione alla natura telematica delle transazioni, che _____ ha sollecitato e concluso grazie alla disponibilità di un apparato strumentale unico, in ipotesi frutto di unitaria e preventiva predisposizione, e senza necessariamente spostarsi dalla propria sede operativa.

Sotto questo profilo, la realizzazione di un sito *web* sul quale veicolare l'offerta fraudolenta, rivolta ad una platea *ab origine* indeterminata di acquirenti/vittime, di telefoni cellulari a prezzo apparentemente concorrenziale connota di unitarietà, innanzitutto sul piano organizzativo e tanto più in ragione dell'identità merceologica dei beni falsamente offerti in vendita, la condotta complessiva.

Nel contesto così delineato, la diversità dei mezzi di pagamento utilizzati non appare circostanza decisiva, posto che, peraltro, è consueto, nella pratica commerciale via *Internet*, che l'acquirente possa servirsi, in via alternativa, di più canali per definire i rapporti negoziali.

Per quanto concerne, poi, il dato cronologico, coglie nel segno il ricorrente nel sottolineare come in un arco complessivo di poco inferiore all'anno si innestano sei diversi episodi — gli ultimi due dei quali già oggetto di contestazione congiunta in sede di cognizione — talora separati l'uno dall'altro da poche settimane (così è, ad esempio, per i reati commessi, rispettivamente, il 30 luglio ed il 14 agosto 2010), ciò che rende plausibile anche l'adozione di soluzioni differenziate in relazione a distinti gruppi di condotte.

4. Le ragioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Verona, affinché proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), a un nuovo esame che, libero nell'esito, tenga conto dei rilievi sopra formulati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Verona.

Così deciso il 07/10/2019.

